



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO
ANGELO MATTEO SOCCI
GIOVANNI LIBERATI
LUCA SEMERARO
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1710
UP - 18/06/2019
R.G.N. 8427/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AM nato il X /1983

avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la personalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Mariotti

Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19 ottobre 2018, in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 12 febbraio 2016 ha assolto AM dal reato di cui al capo A (art. 605 cod. pen.) perché il fatto non sussiste ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *quiquies* cod. pen. per il delitto di cui al capo D dell'imputazione e l'aggravante dell'art. 80, comma 1, lettera A, T.U. stup. in relazione al delitto di cui al capo B dell'imputazione e qualificati i fatti di cui al capo D nella fattispecie di cui agli art. 609 bis, comma 2, n. 1 e 609 ter comma 1, n. 2 ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 5 e mesi 2 di reclusione (Capo D, del reato di cui agli art. 609 bis e 609 ter, comma 1 n. 2, cod. pen. perché con violenza e minaccia consistita nello schiaffeggiarla insistentemente, poi nel mostrarle minacciosamente l'arma di cui al capo C – un'arma propria da taglio del tipo X [...] – sbattendole pure la lama di piatto sulla pancia e dicendo che "se lo denunciava l'avrebbe uccisa e che sapeva dove abitava", costringeva RG di anni 16 a subire un rapporto sessuale vaginale contro la sua espressa volontà; con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *quiquies* cod. pen. Commesso il 7 giugno 2015.

Capo B, del reato di cui agli art. 73, comma 1 e 80, comma 1, lettera A, T.U. stup. perché [...] illecitamente deteneva nella propria abitazione al fine di farne cessione a terzi gr. 0,25 di sostanza stupefacente di tipo eroina e cedeva a RG, facendogliela assumere, sostanza stupefacente del tipo cocaina; reato commesso il 7 giugno 2017, qualificato nel quinto comma dal giudice del primo grado).

2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova. La Corte di appello in difformità dalla ricostruzione del fatto della sentenza di primo grado riteneva la violenza sessuale avvenuta non con la violenza o la minaccia con l'arma (IX) ma solo con l'abuso della condizione di ubriachezza e di uso di droghe da parte della ragazza. La Corte di appello giunge ad una tale conclusione rilevando in più parti l'inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa; se, quindi, pacifica risulta l'inattendibilità della ragazza molto spregiudicata e con una familiarità all'uso di droghe ed alcol, che si era recata volontariamente a casa del ricorrente per consumare droga ed alcol, non si comprende dove sussista l'abuso da parte del ricorrente. Entrambi erano alterati dall'uso volontario di droga ed alcol. L'imputato anzi era alterato in misura maggiore perché trovato dalla PG intervenuta addormentato ed in stato confusionale, mentre la ragazza è stata trovata in condizioni sicuramente più lucide.

L'assenza di minacce e/o di violenze (riconosciuta ampiamente dalla sentenza impugnata) avrebbe dovuto far considerare il rapporto sessuale tra i due (si ribadisce entrambi con abuso di alcol e droga) ampiamente consenziente, non illecito. Infatti, se si ragionasse come fatto dalla Corte di appello tutti i rapporti sessuali consumati da coppie alterate dall'uso dell'alcol o della droga dovrebbero ritenersi violenze sessuali reciproche (o violenze sessuali aggravate dalle condizioni di inferiorità della sola donna).

Comunque, non sono conosciuti neanche i quantitativi di alcol e di droga assunti dalla ragazza. La stessa infatti si è rifiutata di farsi visitare ed analizzare; la ragazza ha dato ampia prova di carattere e di spregiudicatezza e, quindi, l'inferiorità psichica e fisica risulta difficile riscontrarla. L'uso di alcol e di droga erano del tutto volontari e, pertanto, nessuna aggravante (art. 609 ter, comma 1, n. 2, cod. pen.) può essere addebitata all'imputato come ritenuto dalla Corte Suprema di Cassazione.

L'unico alterato era proprio il ricorrente e non la ragazza che non dimostrava all'arrivo della P.G. nessun segno di incapacità nella deambulazione o nella parola tipici delle persone alterate dall'alcol o dalla droga (segni sintomatici utilizzati per i reati del Codice della Strada, art.

186 e 187). Nessuna prova sussisteva dello stato di alterazione e conseguentemente il consenso all'atto sessuale (ritenuto non viziato da violenza o minaccia dalla stessa sentenza della Corte di appello) era da ritenersi non viziato.

2. 2. Carenza ed illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio (ricalcolo della pena per l'esclusione delle aggravanti). La riduzione della pena per l'esclusione delle aggravanti è stata minima, soli mesi 10 di reclusione. La sentenza di appello ha fatto emergere la sostanziale calunniosità delle accuse della ragazza nei confronti dell'imputato, in quanto si recava spontaneamente a casa del ricorrente per consumare alcol e droga e per avere rapporti sessuali.

L'esclusione del sequestro di persona e delle aggravanti avrebbe meritato una riduzione della pena in misura più consistente.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato in quanto chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e deve, quindi, rigettarsi con condanna al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata in parziale riforma di quella di primo grado ha assolto il ricorrente dal reato sub A dell'imputazione (sequestro di persona, art. 605, comma 3, cod. pen.) e ha riqualificato il reato sub D dell'imputazione nella fattispecie di cui agli art. 609 bis, comma 2, n. 1 e 609 ter, comma 1, n. 2, cod. pen. poiché ha ritenuto non credibile il racconto della ragazza parte offesa che aveva raccontato di un sequestro in strada con narcotizzazione e di una violenza mediante minacce con arma (una X). Il racconto è stato ritenuto inverosimile sia per le modalità della narcotizzazione (mediante uso di cocaina cosparsa sulle mani) e sia per le violenze sessuali della notte mediante minaccia con

un'arma. Inoltre, le telecamere poste sul tragitto riferito dalla ragazza non hanno ripreso i due la notte dei fatti e, infine, le celle aggangiate dal telefonino evidenziavano un percorso diretto della ragazza verso la casa del ricorrente. Anche sulla condizione del proprio cellulare la Corte di appello evidenziava la inattendibilità del racconto della ragazza in quanto contrariamente a quanto dalla stessa riferito il cellulare era acceso e non scarico poiché aveva ricevuto telefonate e si era regolarmente aggangiato alle cellule telefoniche.

La Corte di appello ricostruisce l'incontro tra i due in relazione ad una lettura adeguata e priva di contraddizioni o di manifeste illogicità dei dati di fatto emergenti dalle prove raccolte in giudizio, con motivazione completa e logica.

I due, per la sentenza impugnata, si incontrano all'altezza dei giardini e consumano insieme stupefacente (fornito dal ricorrente), recandosi poi dopo aver acquistato alcol a casa del ricorrente senza violenza o narcotizzazione. I due trascorrevano il resto della notte a casa del ricorrente e consumavano altro stupefacente e altro alcol tanto che la mattina, verso le 7,45, andavano ad acquistare altro alcol (vodka) in un bar gestito da un cinese.

La Corte di appello esclude la violenza fisica o la minaccia, ma ritiene ugualmente configurato il reato per l'abuso delle condizioni, in cui si è trovata la ragazza - di inferiorità fisica e psichica per l'abuso di alcol e droghe -, da parte del ricorrente (art. 609 bis, comma 2, n. 1 e 609 ter, comma 1, n. 2, cod. pen.).

Sin dal primo incontro al luna park nei giardini, infatti, il ricorrente aveva offerto alla ragazza alcol e droga (cocaina); il ricorrente aveva ampia disponibilità di cocaina avendone venduta nella stessa notte ad avventori e, inoltre, nel corso della perquisizione si rinveniva altro stupefacente; «l'ingestione di sostanze alcoliche e l'assunzione di droghe messe a disposizione di G ha certamente causato in lei una situazione di inferiorità fisica, ma soprattutto psichica, che è stata strumentalizzata dall'imputato per il soddisfacimento dei suoi impulsi sessuali». La ragazza, del resto era palesemente alterata come anche

riferito dal coinquilino del ricorrente che la aveva vista per pochi istanti; inoltre la stessa durante la notte si sente anche male e viene aiutata dal ricorrente con la somministrazione di un farmaco (X).

4. Così ricostruiti i fatti dalla decisione impugnata si deve rilevare come la tesi prospettata nel ricorso di un rapporto consumato con il pieno consenso della ragazza non ha fondamento poiché deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ritiene non valido il consenso di un soggetto alterato dall'uso di sostanze droganti e di alcol: « In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente» (Sez. 3, n. 45589 del 11/01/2017 - dep. 04/10/2017, P.M. in proc. B, Rv. 27101701; vedi anche Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016 - dep. 26/09/2016, C, Rv. 26775701).

4. 1. Il problema posto dal ricorso comunque è un po' diverso in quanto il ricorrente prospetta una incapacità dovuta all'uso di alcool e droghe anche da parte sua e, quindi, sarebbe inconfigurabile il delitto di violenza sessuale tra due soggetti che entrambi abbiano abusato di alcool e droga. L'argomentazione suggestiva è mal posta poiché la violenza sessuale è stata consumata in un rapporto sbilanciato a favore del ricorrente in quanto la ragazza aveva appena raggiunto la maturità sessuale (anni 16) e il ricorrente - molto più maturo, nato l'X 1983 - aveva la disponibilità della sostanza stupefacente che ha ceduto sia alla ragazza e sia a terzi soggetti durante la stessa notte, in tal modo mettendo in condizioni la ragazza (con l'aggiunta dell'alcool) di evitare ogni resistenza all'approccio sessuale.

Deve a tale proposito sottolinearsi che lo stato di ubriachezza (e anche di assunzione di sostanze stupefacenti) da solo (nei limiti di una "sbronza ordinaria") non configura certamente una condizione di inferiorità fisica o psichica tale da annullare un consenso al rapporto sessuale; in dottrina è stato fatto l'esempio della prostituta che si

prestasse ad un rapporto sessuale con un cliente in stato di alterazione da alcool (non rileva certo il sesso del cliente o della prostituta/o). Quello che rileva è (paritariamente come avviene nei rapporti sessuali con soggetti affetti da malattia psichica) la presenza nella condotta del soggetto attivo delle azioni costituite dall'induzione e dall'abuso delle condizioni di ubriachezza in cui si trova il soggetto passivo. Quello che discrimina è la condotta di induzione ed abuso ben scalfita dalla lettera della legge: «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto» - art. 609 bis, comma 2, n. 2. cod. pen. -.

Infatti: «In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art. 609 bis, comma secondo, cod. pen., la nuova disciplina - a differenza di quella previgente dettata dall'abrogato art. 519 cod. pen. per il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali» (Sez. 4, n. 14141 del 22/02/2007 - dep. 05/04/2007, Piras e altro, Rv. 23620201; vedi anche Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015 - dep. 24/09/2015, P, Rv. 26469801, Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010 - dep. 03/06/2010, T. e altro, Rv. 24765501).

4. 2. Sul punto l'analisi della Corte di appello risulta adeguata, profonda e con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità siccome motivati senza contraddizione e senza manifeste illogicità. La sentenza ritiene un abuso e un'induzione del ricorrente (che ha allo scopo somministrato alcool e droga alla ragazza per tutta la notte, iniziando già dal momento dell'incontro al parco) sulla ragazza messa in palese stato di abuso di alcool e droghe (tanto che per molto tempo si è sentita male con vomito e assunzione di medicinali) allo scopo di violare la sua sfera sessuale. Su questi argomenti il ricorso non si confronta affatto.

5. Generico e comunque infondato anche il secondo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, per la riduzione della pena di soli mesi 10 per l'esclusione delle aggravanti. La decisione risulta adeguatamente motivata sul trattamento sanzionatorio pervenendo al rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali anche gravi del ricorrente e, del resto, la pena risulta vicino al minimo edittale: «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

6. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: « Integra il reato di violenza sessuale (art. 609 bis, comma 2, n. 1, cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di chi induce la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione di bevande alcoliche, essendo l'aggressione all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, rilevando non solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all'assunzione delle dette sostanze ma il

comportamento abusante dell'imputato che approfitta dello stato di alterazione per la soddisfazione dei suoi istinti sessuali».

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18/06/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Fausto IZZO

